



COMUNE DI PANTELLERIA
(Provincia di Trapani)

**REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA
PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI**

Approvato con delibera di C.C. n.º



TITOLO I –DISPOSIZIONI E PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1. - Oggetto del regolamento

1. La gestione dei rifiuti prodotti sul territorio comunale costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
2. Il presente Regolamento disciplina i servizi di igiene urbana cittadini in virtù di quanto previsto dalla parte IV del Decreto Legislativo n. 152/2006, ed in particolare:
 - a) regola le modalità di svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati;
 - b) promuove la riduzione dei rifiuti indifferenziati, determinando le modalità del conferimento della raccolta differenziata al fine di assicurare una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuove il recupero degli stessi per il raggiungimento anche degli obiettivi definiti dalla normativa regionale in materia;
 - c) stabilisce le norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - d) prevede un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi;
 - e) disciplina la gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati, dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti di imballaggi.
3. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
4. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento il Comune di Pantelleria, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati.

Art. 2. - Principi generali

1. La gestione dei rifiuti urbani disciplinata dal presente regolamento:
 - a) privilegia modalità che favoriscano la riduzione della produzione dei rifiuti, incentivando le forme di reimpiego, di riciclo ed il recupero di materia, nonché la riduzione dei quantitativi da avviare allo smaltimento finale dei rifiuti;
 - b) si conforma ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti;



- c) rispetta i principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Art. 3. - Competenze del Comune in materia di rifiuti e loro modalità di esercizio

1. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al T.U.E.L. e dell'articolo 198 del D.Lgs. 152/2006.
2. Il Comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente regolamento e, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:
 - a) le disposizioni e le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti da imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dall'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/06 e ferme restando le definizioni di cui all'art. 184 comma 2.
3. Il Comune può istituire, nelle forme previste dal TUEL, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
4. Il Comune, può promuovere forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti anche attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:
 - a) rispetto degli obblighi della vigente normativa;
 - b) tutela dell'ambiente in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
 - c) riduzione dei costi conseguenti al recupero di energia e/o di materiali riutilizzabili provenienti da raccolta differenziata.

Art. 4. - Limiti di applicazione

1. Il presente regolamento non si applica alle tipologie di rifiuto specificatamente indicate all'art. 185 del D. Lgs. n.152/2006.

Art. 5. - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:



- a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del Decreto Legislativo 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti;
- c) **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- d) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni.
- e) **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- f) **raccolta differenziata**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
- g) **smaltimento**: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta, così come indicato nell'allegato B alla parte quarta del Decreto legislativo n. 152/2006;
- h) **recupero**: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, così come indicatonell'allegato C alla parte quarta del Decreto legislativo n. 152/2006;
- i) **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- j) **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del Decreto legislativo n. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- k) **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti;
- l) **compost da rifiuti**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- m) **compost di qualità**: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 217 del 2006 e successive modifiche e integrazioni;
- n) **spazzamento delle strade**: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;
- o) **bonifica**: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
- p) **isola ecologica**: area attrezzata per lo stoccaggio, la selezione e l'invio a destino delle singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata;



- q) **centro comunale di raccolta:** area attrezzata e presidiata per lo stoccaggio, la selezione e l'invio a destino delle singole frazioni dei rifiuti urbani differenziati;
- r) **Servizio di igiene urbana:** ogni attività necessaria alla "gestione" dei rifiuti urbani;
- s) **Conferimento:** le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
- t) **Prevenzione:** ogni attività tendente a ridurre la produzione dei rifiuti o la loro pericolosità;
- u) **Cernita:** operazioni di selezione di materiale qualitativamente omogenei di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzo o reimpiego degli stessi;
- v) **sottoprodotto:** i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo.
- w) **frazione umida:** rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
- x) **frazione secca:** rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
- y) **emissioni:** qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico;
- z) **scarichi idrici:** qualsiasi immissione diretta, tramite condotta, di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
- aa) **gestione integrata dei rifiuti:** il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade.

Art. 6. - Altre definizioni per le finalità del presente regolamento

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intende per:

- a) **D.Lgs. n 152/06:** il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 nel testo vigente detto anche Codice Ambientale;
- b) **D.Lgs n. 04/08:** il Decreto Legislativo n. 04 del 16 gennaio 2008 recante ulteriori disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. n. 152/06;
- c) **Regolamento:** il presente Regolamento;
- d) **Soggetto gestore:** il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani;
- e) **Amministrazione:** il Comune di Pantelleria, nei suoi organi politici e uffici competenti in materia;
- f) **utente:** chiunque occupa o detenga locali o aree scoperte costituenti utenze;
- g) **utenze:** luoghi, locali o aree scoperte, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio del Comune di Pantelleria; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti – o complesso di essi,



comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;

- h) **utenze domestiche**: luoghi utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
- i) **utenze non domestiche**: luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui alla precedente lettera g);
- l) **utenze singole**: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- m) **utenze condominiali**: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un contenitore utilizzato da più utenze;
- n) **grandi utenze**: le utenze non domestiche caratterizzate da sedi la cui produzione di rifiuti è costituita da frazioni conferibili a recupero in quantità consistente;
- o) **frazione secca riciclabile**: la frazione del rifiuto non pericolosa, non putrescibile, suscettibile di recupero, riciclaggio e riutilizzo, composta prevalentemente da vetro, lattine, barattoli di metallo, carta, plastica, come sotto definiti;
- p) **frazione secca non riciclabile**: la parte dei rifiuti urbani e assimilati a cui è stata sottratta la frazione umida e la frazione secca riciclabile, ossia quella parte di rifiuti non pericolosi, non putrescibili e non riciclabili e non suscettibili di recupero;
- q) **rifiuto indifferenziato**: la parte composta da frazione umida mista a frazione secca residuale dei rifiuti non riciclabile e non suscettibile di recupero;
- r) **vetro**: i contenitori di vetro colorato ed incolore, completamente vuoti e non contaminati da sostanze pericolose, utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, conferiti a raccolta differenziata;
- s) **lattine**: gli imballaggi e i rifiuti in alluminio, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- t) **barattoli**: gli imballaggi e i rifiuti in acciaio e/o banda stagnata, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- u) **carta**: materiali celluloseici quali giornali, riviste, libri, carta, cartone, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- v) **plastica**: gli imballaggi e i rifiuti in plastica, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- w) **legno**: gli imballaggi e i rifiuti in legno, individuati secondo le indicazioni dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore, conferiti a raccolta differenziata;
- x) **rifiuti urbani pericolosi**: i rifiuti pericolosi provenienti da attività domestiche, quali pile, batterie al piombo, lampade alogene, tubi catodici, lampade fluorescenti, farmaci, prodotti T (tossici) e/o F (infiammabili) che comprendono prodotti per giardinaggio, per piccoli lavori domestici, per hobbistica, per pulizia di indumenti e della casa (detergenti, candeggina, acido muriatico, solforico, ecc.), disinfestanti e insetticidi, combustibili solidi e liquidi, vernici, ecc.;
- y) **rifiuti ingombranti**: i rifiuti derivanti dalla sostituzione dei beni di impiego domestico, di uso comune, quali arredi (p.e. materassi, armadi, ecc.), materiali ferrosi ingombranti, ecc.;



z) **rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche**: rifiuti per uso domestico di cui all'art. 227 comma a del D.Lgs. n. 152/06, quali lavastoviglie, lavatrici, frigoriferi, surgelatori e congelatori, condizionatori d'aria, apparecchiature elettriche ed elettroniche, monitor TV e personal computer, ecc..

aa) **frazione verde**: gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato;

bb) **raccolta stradale**: la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati effettuata in corrispondenza del piano stradale;

cc) **raccolta differenziata monomateriale**: la raccolta di rifiuti aventi la medesima natura merceologica, effettuata con modalità specifiche, che permettono di avviare al recupero i rifiuti senza operazioni di separazione;

dd) **raccolta "porta a porta" o domiciliare**: la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati effettuata in corrispondenza del limite del confine di pertinenza dell'utente o presso punti individuati dal soggetto gestore, secondo modalità e tempi prefissati;

ee) **raccolta su chiamata**: la raccolta dei rifiuti urbani ingombranti o di altri tipi di rifiuto, concordata preventivamente dalle utenze con il soggetto gestore.

Art. 7. - Classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 152/06 secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, quali residui lignei, metallici, stoffe, cuoio e simili, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;



- f) i rifiuti di attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - k) il combustibile derivato da rifiuti.
4. Sono rifiuti pericolosi:
- a) i rifiuti non domestici precisati espressamente come tali , con apposito asterisco, nell' elenco di cui all'allegato "D" alla parte quarta del Decreto Legislativo n. 152/2006, sulla base degli allegati G, H e I alla medesima parte quarta.

Art. 8. - Rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani

1. Sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali classificati non pericolosi, secondo le disposizioni comunitarie e nazionali, che rispettino le seguenti condizioni di provenienza:

a) derivino da attività agro-industriali, da lavorazioni artigianali, da attività commerciali e da attività di servizio di cui all'art. 184, comma 3, lett. a), d), e), f), del D.lgs 152/2006;

b) rifiuti sanitari che:

b.1) derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23/12/1978 n.833;

b.2) Rientrano tra quelli non pericolosi e non a rischio infettivo di cui ai numeri da 1 a 7, lettera g) "rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani" dell'art.2, comma 1, del D.P.R. 15/07/2003, n. 254;

c) siano provenienti da locali destinati ad uso ufficio ai sensi del D.Lgs n. 4/2008, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali di cui all'art.184, comma 3, lett c), del D.lgs n.152/06.

2. I produttori di rifiuti rientranti nei criteri qualitativi e quantitativi dettagliati ai successivi artt. 9 e 10, sono soggetti alla Tariffa per la Gestione dei Rifiuti, secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 9. - Criteri qualitativi di assimilazione

1. Nelle more della determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) del D.lgs 152/06 si considerano assimilati agli urbani, ai fini del presente Regolamento, i rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle attività individuate al precedente articolo, sotto il profilo qualitativo, che:



- a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani domestici o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al punto 1.1.1., lett. A) della Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale, recante “Disposizioni per la prima applicazione dell’art.4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n.915, concernente lo smaltimento dei rifiuti, purchè non liquidi e di seguito riportati:

N.	Tipologia rifiuti
1.	imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo) purché non contaminati da sostanze tossiche e nocive
2.	contenitori vuoti in genere, purché non contaminati da sostanze tossiche o nocive (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine)
3.	sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet
4.	Materiali accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili, ecc.
5.	frammenti e manufatti di vimini e sughero
6.	paglia e prodotti di paglia
7.	scarti in legno di falegnameria e carpenteria, trucioli, segatura
8.	Fibra di legno e pasta di legno, anche umida, purché palabile
9.	ritagli e scarti di tessuto in fibra naturale e sintetica, stracci e juta
10.	feltri e tessuti non tessuti
11.	Pelle e similpelle
12.	Gomma e caucciù (polveri e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d’aria e copertoni
13.	resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti in tali materiali
14.	Materassi ed imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici minerali, ecc.
15.	moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
16.	materiali vari in pannelli (legno, gesso e plastica, ecc.)
17.	frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati
18.	manufatti in ferro finemente suddiviso quali paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro, ecc.
19.	cavi di materiale elettrico in genere
20.	nastri abrasivi
21.	pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate purché non contaminate da sostanze nocive
22.	scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido quali scarti di caffè, scarti dell’industria molitoria e della pastificazione, partite alimentari deteriorate, prodotti alimentari anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste, ecc.
23.	scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazione basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili) compresa la manutenzione del verde ornamentale
24.	residui animali e vegetali provenienti dall’estrazione di principi attivi (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 e succ. mod. e int.)
25.	Accessori per l’informatica con esclusione dei beni compresi tra i beni durevoli così come individuati all’art. 227 e segg del D.Lgs 152/06
26.	Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso civile abitazione e similari
27.	Rifiuti di carta, cartone e similari



28.	Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo
29.	Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe

b) per i rifiuti sanitari che abbiano le seguenti caratteristiche:

N.	Tipologia rifiuti
1.	Rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
2.	Rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
3.	Vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative indicate nel presente articolo e quantitative indicate al successivo art. 10
4.	Spazzatura
5.	Indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi
6.	Rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie
7.	Gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici, anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannolini, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine

c) ed inoltre per entrambe le categorie, che il loro smaltimento negli impianti non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.

Art. 10. - Criteri quantitativi di assimilazione

1. Fermi restando i criteri qualitativi di cui all'art. 9, per definire la quantità dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani, si tiene conto:

- dei principi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'art. 198 comma 2 del D.Lgs. 152/06;
- della capacità tecnico organizzativa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

2. Ai fini dell'assimilazione, nel rispetto dei criteri adottati dal D.P.R. n. 158/99, si assumono i seguenti limiti quantitativi:

N.	DESCRIZIONE DELL'UTENZA NON DOMESTICA	Kg/mq anno destinati a smaltimento	Kg/mq anno complessivi
		A	B
1	Musei, biblioteche, scuole associazioni, luoghi di culto	4	10
2	Cinematografi e teatri	2	5
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3	5
4	Distributori di carburanti e impianti sportivi	3	5
5	Esposizioni, autosaloni	2	5
6	Alberghi con ristorante	7	15



7	Alberghi senza ristorante	4	10
8	Ospedali	9	20
9	Uffici, agenzie, studi professionali	6	12
10	Banche ed istituti di credito	3	7
11	Negozi di abbigliamento e calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e di altri beni durevoli	7	12
12	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	7	12
13	Banchi di mercato beni durevoli	8	15
14	Attività artigianali tipo botteghe di: parrucchiere, barbiere, estetista	7	12
15	Attività artigianali tipo botteghe di: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	5	12
16	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	5	12
17	Attività industriali con capannoni di produzione, attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)	5	15
18	Attività artigianali di produzione di beni specifici	5	12
19	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	30	70
20	Bar, caffè, pasticcerie	20	50
21	Supermercati, macellerie, negozi di generi alimentari	15	30
22	Plurilicenze alimentari e/o miste	13	30
23	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza a taglio	30	70
24	Banchi di mercato generi alimentari	30	70
25	Discoteche	7	12
26	Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazione agro-industriali)	10	15
27	Cantine, macello (limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite alle lavorazioni)	10	15

3. La produzione di rifiuti superiore ai valori indicati nel precedente punto, da considerarsi separatamente per ciascuna delle tipologie di attività sopra individuate, comporta la non assimilazione ai rifiuti urbani di tutti i rifiuti o delle sole eccedenze e la classificazione quali rifiuti speciali non assimilabili, con il conseguente obbligo per gli operatori economici di gestire la stessa a propria cura e spese e nel rispetto della normativa vigente.

4. Inoltre, nel rispetto dei criteri di qualità ed anche in deroga alle quantità succitate, sono ulteriormente assimilati, esclusivamente ai fini del conferimento per la raccolta differenziata, i rifiuti derivanti da attività non continuative o la cui produzione è periodica ovvero non riconducibile ai mq/anno delle attività produttive, solo se oggetto di un servizio pubblico di raccolta, recupero, smaltimento previo pagamento all'Amministrazione comunale in relazione al servizio ed alle quantità di volta in volta gestite.



5. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate per il servizio. Rimane a carico dei titolari la responsabilità della gestione dei suddetti rifiuti.
6. Le modalità per la verifica e l'accertamento dei requisiti qualitativi e quantitativi dell'assimilazione sono stabilite dai competenti uffici comunali che si avvalgono a tale riguardo della collaborazione del Gestore del servizio o terzi all'uopo incaricati.
7. Tutti i rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani per qualità ai sensi dell'art. 9 e che non soddisfano le condizioni quantitative possono essere conferiti, previa stipula di apposita convenzione con l'amministrazione Comunale, al servizio integrativo di raccolta dei rifiuti per le utenze non domestiche.
8. L'assimilazione viene effettuata ai fini del conferimento al servizio pubblico di raccolta e della conseguente applicazione della tariffa di cui all'art. 49 D. Lgs. 22/97 e s.m.i. nonché dal D.P.R. n. 158/99.
9. Sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani, tutti quelli definiti "speciali pericolosi", ai sensi del D.Lgs n.152/06.
10. Ulteriori parametri di assimilazione anche in deroga a quanto stabilito nei punti precedenti potranno essere valutati dall'Amministrazione comunale definendone di volta in volta modalità di servizio ed i relativi costi (attraverso la stipula di apposita convenzione).
11. L'individuazione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani sarà rivista sulla base dei criteri di assimilazione determinati ai sensi dell'art. 195 comma 2 del Decreto Legislativo 152/06 non appena emanate le nuove disposizioni, o di altra normativa in materia.



TITOLO II – SERVIZI DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 11. - La raccolta differenziata

1. L'art. 181 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e succ. modifiche ed integrazioni, prevede al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualità e di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i diversi settori del riciclaggio, che i Comuni provvedano a realizzare la raccolta differenziata in conformità a quanto previsto dall' articolo 205 del medesimo D.Lgs. Le autorità competenti realizzano, altresì, entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, per il legno, nonché adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:

a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso;

b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso.

2. L'art. 205 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e succ. modifiche ed integrazioni, prevede che in ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:

a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;

b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;

c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.

3. L'art. 222 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e succ. modifiche ed integrazioni, prevede che la pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio. In particolare:

a) deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito territoriale ottimale, tenuto conto del contesto geografico;

b) la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.

4. Ai fini del rispetto dei suddetti obblighi di legge e per il raggiungimento degli obiettivi da questa fissati, l'Amministrazione Comunale stabilisce:

a) le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;

b) le modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni;

c) le modalità dell'eventuale affidamento agli utenti di contenitori a tipologia particolare.

5. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si attua su tutto il territorio comunale mediante il sistema porta a porta per le frazioni specificatamente indicate agli articoli successivi.



6. L'utente deve pertanto obbligatoriamente conferire in modo separato tutti i rifiuti.

7. La zona dove esporre i rifiuti è individuata dal soggetto gestore e comunicata all'utenza, la quale deve conferire i rifiuti secondo le modalità e gli orari stabiliti.

Art. 12. - Gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti è costituita dalle seguenti attività:

a) raccolta in contenitori col sistema porta a porta su tutto il territorio comunale, a seguito delle seguenti operazioni:

a.1) conferimento da parte del produttore o del detentore secondo le modalità definite dal presente regolamento;

a.2) spazzamento dei rifiuti giacenti sulle strade e sulle aree pubbliche o soggette a uso pubblico, nonché sul demanio pubblico, nei cimiteri, nei mercati e in ogni altro luogo;

a.3) eventuale deposito temporaneo nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti;

a.4) Trasporto, effettuato con idonei automezzi in osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti;

a.5) Smaltimento, in uno dei modi indicati nell'allegato II A alla Direttiva 91/156/CEE.

2. Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative. L'Amministrazione Comunale, anche per il tramite del Gestore dei servizi, provvederà in tal caso, mediante opportune campagne divulgative, ad informare l'utenza delle modalità intervenute.

Art. 13. - Sistemi di raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti è organizzato mediante ritiro al piano stradale dei materiali differenziati collocati in appositi contenitori georeferenziati, secondo il calendario e le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale in accordo con il Gestore del Servizio.

2. In relazione alle diverse classi merceologiche ed alla conformazione del territorio, la raccolta dei rifiuti urbani è attivata principalmente mediante una delle seguenti modalità, ed in particolare:

a) raccolta porta a porta e similari;

b) conferimento, da parte dell'utente, presso l'isola ecologica itinerante appositamente attrezzata;

c) conferimento, da parte dell'utente, presso il centro comunale di raccolta appositamente attrezzato.

3. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta saranno definite favorendo quelle tecniche che permettano di incrementare le rese e la qualità di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.

4. Per agevolare il servizio di raccolta differenziata l'utente deve obbligatoriamente avvalersi delle strutture predisposte per tale raccolta e delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero-riciclaggio.



5. L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte ed al successivo conferimento nell'apposito contenitore georeferenziato ed in base alle frazioni a cui esso è destinato.

6. Il Comune, in accordo con il Gestore del Servizio, può promuovere in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento e di riduzione della quantità di rifiuti da avviare a discarica o al recupero energetico; può promuovere, altresì, il compostaggio delle frazioni organiche in appositi impianti e a livello domestico.

Art. 14. - Raccolta porta a porta

1. Il servizio consiste nella raccolta "porta a porta" dei materiali, debitamente separati a cura dell'utente, per i quali è istituito il servizio, posti in appositi contenitori georeferenziati, debitamente separati a cura dell'utente secondo le modalità stabilite dal Gestore in accordo con l'Amministrazione Comunale. Lo svuotamento dei contenitori avverrà a cura del gestore al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione di proprietà, lungo il marciapiede o la pubblica strada, in giorni ed orari stabiliti.

2. I rifiuti non possono essere esposti e/o conferiti al di fuori dei giorni e delle fasce orarie specificatamente stabiliti/e con appositi provvedimenti.

3. Tutti i contenitori, dotati di un apposito sistema di riconoscimento, sono forniti all'utenza in comodato d'uso e da questa devono essere tenuti in buono stato conservativo, restando inteso che la pulizia e l'igienicità dei contenitori sono a carico dell'utente.

4. Fatta salva una prima fornitura diretta all'utenza all'atto dell'avvio del servizio, a regime i sacchi per la raccolta della frazione organica dovranno essere ritirati a cura dell'utenza direttamente dal Gestore del servizio.

5. Per tutte le tipologie di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, è prevista una dotazione standard di n. 5 contenitori di cui n. 1 da lt. 40 di colore giallo per il conferimento degli imballaggi in plastica, n. 1 da lt. 30 di colore verde per il conferimento del vetro e delle lattine, n. 1 da lt. 40 di colore bianco per il conferimento della carta e del cartone, n. 1 da lt. 40 di colore grigio per il conferimento della frazione residua indifferenziata e n. 1 da lt. 23 di colore marrone per il conferimento della frazione organica, inoltre, per quest'ultima frazione sarà fornito un ulteriore contenitore marrone areato (non da esposizione) da lt. 10 da allocare sottolavello per la raccolta giornaliera.

6. In caso di difficoltà di utilizzo dei contenitori in relazione alle dimensioni dell'unità abitativa o ad altri problemi specifici, quali la stagionalità dell'utenza, valutati di volta in volta dai competenti uffici comunali o dal Gestore, potranno essere utilizzati kit di contenitori ridotti, in particolare potranno essere utilizzati per la frazione organica un contenitore marrone da lt. 23 e per tutte le altre frazioni un unico contenitore da lt. 40 grigio con coperchio arancione.

7. Il contenitore grigio di cui al comma precedente dovrà essere utilizzato dall'utenza a cui lo stesso è stato consegnato, alternativamente per il conferimento delle frazioni differenziate di carta e cartone, vetro e lattine, plastica e residuo indifferenziato, esponendolo nei giorni ed agli orari prefissati sul ciglio stradale.



8. In qualsiasi caso, tutti i contenitori saranno dotati di apparecchiatura elettronica identificativa dell'utenza che espone il contenitore per lo svuotamento.
9. Le utenze non domestiche potranno utilizzare contenitori carellati di volumetria variabile da 120 a 360 lt dotati anch'essi di apparecchiatura elettronica identificativa dell'utenza.
10. La carta è conferita dalle utenze domestiche mediante l'utilizzo del contenitore di colore bianco da 40 lt, da esporre nei giorni ed agli orari prefissati sul ciglio stradale con il sistema antirandagismo nella corretta posizione.
11. Il contenitore di cui al comma precedente, se di dimensioni compatibili, dovrà essere utilizzato anche per il cartone, nel caso in cui il cartone risulta non compatibile con le dimensioni del contenitore, questo dovrà essere ripiegato, legato ed esposto, unitamente al contenitore bianco della carta, nei giorni ed agli orari prefissati sul ciglio stradale.
12. La carta ed il cartone, per le utenze non domestiche di talune categorie, sono conferiti nei giorni ed agli orari prefissati, esponendo sul ciglio stradale gli appositi contenitori carrellati di varie volumetrie.
13. Gli imballaggi in plastica sono conferiti dalle utenze domestiche mediante l'utilizzo dell'apposito contenitore di colore giallo da lt. 40, da esporre nei giorni ed agli orari prefissati sul ciglio stradale con il sistema antirandagismo nella corretta posizione.
14. Gli imballaggi in plastica, per le utenze non domestiche di talune categorie, sono conferiti nei giorni ed agli orari prefissati, esponendo sul ciglio stradale gli appositi contenitori carrellati di varie volumetrie.
15. Il vetro e gli imballaggi metallici, sono conferiti dalle utenze domestiche mediante l'utilizzo del contenitore di colore verde da lt. 40, da esporre nei giorni ed agli orari prefissati sul ciglio stradale con il sistema antirandagismo nella corretta posizione.
16. Il vetro e gli imballaggi metallici, per le utenze non domestiche di talune categorie, sono conferiti nei giorni ed agli orari prefissati, esponendo sul ciglio stradale gli appositi contenitori carrellati di varie volumetrie.
17. La frazione umida organica, è conferita dalle utenze domestiche mediante una pattumiera areata da sottolavello da 10 lt, questa dovrà essere svuotata nel contenitore di colore marrone da 23 lt, da esporre nei giorni ed agli orari prefissati sul ciglio stradale con il sistema antirandagismo nella corretta posizione.
18. La frazione umida organica, per le utenze non domestiche di talune categorie, è conferita, nei giorni ed agli orari prefissati, esponendo sul ciglio stradale gli appositi contenitori carrellati di varie volumetrie.
19. I contenitori consegnati all'utenza devono essere tenuti all'interno di aree private o di pertinenza e dovranno essere esposti all'esterno sul ciglio stradale in tempo utile per permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti.
20. I contenitori saranno forniti gratuitamente dall'Amministrazione comunale o dal gestore del servizio pubblico.
21. Nel caso di vicoli stretti, strade impraticabili ai mezzi di raccolta, o nei casi che l'Amministrazione comunale riterrà necessario, per la tutela da eventuali pericoli e per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i contenitori dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli uffici competenti o dal gestore.



22. I contenitori devono avere un volume tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascuno ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.
23. Nel caso di furto o danneggiamento, quando quest'ultimo non è imputabile per dolo o colpa all'utente, il Comune o suo delegato procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore.
24. I contenitori devono essere posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi o rendere disagiata le operazioni di asporto dei rifiuti.
25. Gli utenti dovranno conferire il rifiuto negli appositi contenitori nel modo più adeguato al fine di prevenire la dispersione di materiale ad opera del vento, ovvero ad opera di animali ed infine dovranno mantenere pulito il punto di conferimento.
26. Il servizio dovrà essere garantito solo mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico, il Gestore del servizio potrà accedere su aree e o strade private solo previo il consenso dell'Amministrazione e su richiesta del proprietario, in quest'ultimo caso le aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta.
27. E' fatto divieto al personale addetto al servizio di accedere per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private.
28. In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli interessati potranno ottenere l'autorizzazione per il deposito dei rifiuti destinati al ritiro all'interno della proprietà privata.
29. L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere richiesta dagli interessati con apposita domanda e potrà essere rilasciata solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento.
30. Il Comune, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza della suddetta autorizzazione.
31. I contenitori dopo lo svuotamento devono essere riportati dall'utente entro il confine di proprietà.
32. Nel caso vi fossero per qualsiasi causa contenitori rotti o aperti ed il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, gli utenti sono tenuti a pulire la zona interessata.
33. Gli utenti sono obbligati a proteggere opportunamente da oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei contenitori in modo da non causare lesioni a terzi.
34. I rifiuti voluminosi quali, in particolare, gli imballaggi cellulosici (carta e cartone) dovranno essere ridotti di dimensione (ad es. piegati) ai fini del conferimento al servizio di raccolta in modo tale da agevolarne il ritiro ed evitarne la dispersione sul suolo.
35. Al fine di consentire la migliore efficacia del servizio valgono le seguenti norme di carattere generale:
- a) è vietato immettere nei contenitori dei rifiuti urbani i rifiuti speciali, quelli pericolosi e quelli per i quali sia stata attivata la raccolta differenziata;
 - b) è vietato esporre alla raccolta differenziata rifiuti difformi da quelli prescritti, compreso il rifiuto differenziato che contenga materiali per cui è prevista una specifica raccolta differenziata;



c) è fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione riguardo alle modalità, all'orario e al luogo di esposizione e conferimento delle specifiche tipologie di materiali;

d) è fatto obbligo di ridurre convenientemente, ove possibile, il volume dei rifiuti;

f) l'esposizione dovrà avvenire, ove possibile, nel punto di più facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ridurre i disturbi alla popolazione, in corrispondenza del proprio ingresso all'abitazione;

g) è vietato depositare i rifiuti indifferenziati nel contenitore quando il suo volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio. E' altresì vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore. Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti medesimi nel luogo di produzione sino al successivo svuotamento del contenitore.

36. Il gestore nel caso in cui riscontra una non conformità del materiale posto all'interno del contenitore esposto dall'utente, non effettua il ritiro lasciando sul posto e contrassegna il contenitore con un bollino di color rosso.

37. Qualora il materiale esposto per il ritiro non sia stato raccolto in quanto giudicato non conforme dall'operatore, è fatto obbligo all'utenza di provvedere al ritiro dello stesso ed alla successiva corretta differenziazione delle tipologie di rifiuto in questione.

Art. 15. - Conferimento della frazione residuale indifferenziata

1. La raccolta del rifiuto indifferenziato deve assumere un ruolo ormai residuale e di esaurimento rispetto alla raccolta differenziata.

2. La raccolta dovrà avvenire secondo le indicazioni e prescrizioni previste dall'Amministrazione e la sua frequenza deve garantire la salvaguardia igienico-ambientale ed il decoro pubblico.

3. La frazione residuale deve essere conferita con le modalità e frequenze previste: il conferimento del rifiuto urbano residuo sarà effettuato dall'utenza attraverso contenitori dotati di apparecchiatura elettronica identificativa dell'utenza che saranno posizionati su bordo strada, solamente in occasione dello svuotamento.

4. Per rifiuto urbano residuo si intende l'insieme di rifiuti non passibili allo stato attuale di recupero di materia, destinati allo smaltimento. A titolo di esempio:

- carta oleata, plastificata, adesiva, metallizzata, catramata, cerata, vetrata, sporca,.etc
- imballaggio con evidenti residui del contenuto;
- stoviglie rotte, cocci;
- sabbia per lettiere di animali domestici;
- residui di pulizia degli ambienti tra cui cenere, mozziconi, etc;
- garze, cerotti, lamette;
- tubetti dentifricio, maionese, etc;
- stracci sporchi;



- oggetti di plastica di piccole dimensioni diversi dagli imballaggi e diversi dai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

5. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani residui indifferenziati sarà assicurato anche in occasione di due o più giorni festivi consecutivi, nonché in caso di condizioni atmosferiche avverse in modo che la raccolta stessa venga interrotta al massimo per 24 ore dai periodi prefissati.

6. I rifiuti urbani residui indifferenziati, in ogni caso potranno essere conferiti dalle utenze presso l'isola ecologica itinerante o presso il centro comunale di raccolta previa esibizione della tessera fornita in dotazione.

7. Ogni altro deposito di rifiuti urbani residui indifferenziati su area pubblica sarà considerato abbandono di rifiuto e sanzionato di conseguenza.

Art. 16. - Conferimento della frazione umida organica

1. La raccolta della frazione umida organica presso le utenze dovrà avvenire secondo le indicazioni e prescrizioni previste dall'Amministrazione, rese note all'utenza coinvolta tramite campagne informative.

2. L'utenza coinvolta deve rispettare il conferimento idoneo alla modalità di raccolta attivata, attraverso contenitori dotati di apparecchiatura elettronica identificativa dell'utenza che saranno posizionati su bordo strada, solamente in occasione dello svuotamento, è inoltre tenuta a conferire la frazione umida organica in modo da garantire la massima purezza del materiale, inserendo nei contenitori o negli involucri esclusivamente il materiale per il quale sono stati predisposti, secondo quanto stabilito nei provvedimenti attuativi adottati dall'Amministrazione e indicato nelle istruzioni sui medesimi o negli opuscoli informativi.

3. Le utenze dovranno utilizzare i sacchetti in materiale biodegradabile forniti dal gestore da immettere nel contenitore areato per il successivo svuotamento nel contenitore di colore marrone da lt. 23.

4. La frequenza di raccolta della frazione umida organica deve garantire la salvaguardia igienico ambientale ed il decoro pubblico e può subire variazioni stagionali nel numero dei ritiri settimanali a seconda di specifiche esigenze e valutazioni.

5. La frazione umida organica sarà conferita a bordo strada in apposito contenitore (pattumiera da 23 lt per le utenze domestiche e non domestiche e bidoni carrellati di volumetria massima di 360 lt per le utenze non domestiche) solamente in occasione dello svuotamento. I contenitori dovranno essere mantenuti puliti.

6. Le zone oggetto del servizio, la metodologia di raccolta, i giorni e gli orari di prelievo saranno fissati dall'Amministrazione e comunicati all'utenza attraverso apposite campagne informative.

7. Potranno essere attivate dall'Amministrazione differenti modalità di raccolta, per utenze particolari, inoltre la frazione umida organica potrà essere conferita dall'utenza presso l'isola ecologica itinerante e presso il centro comunale di raccolta previa esibizione della tessera fornita in dotazione.

8. Ogni altro deposito di frazione di rifiuto umido organico su area pubblica sarà considerato abbandono di rifiuto e sanzionato di conseguenza.



Art. 17. - Conferimento della frazione secca riciclabile imballaggi di carta e cartone

1. La raccolta della frazione secca riciclabile di carta e cartone, porta a porta, presso le utenze dovrà avvenire secondo le indicazioni e prescrizioni previste dall'Amministrazione, rese note all'utenza coinvolta tramite campagne informative.
2. L'utenza deve rispettare il conferimento idoneo alla modalità di raccolta attivata, attraverso contenitori dotati di apparecchiatura elettronica identificativa dell'utenza che saranno posizionati su bordo strada, solamente in occasione dello svuotamento, è inoltre tenuta a conferire la frazione secca riciclabile carta e cartone in modo da garantire la massima purezza del materiale, secondo le indicazioni fornite mediante istruzioni sui medesimi, negli opuscoli informativi e nei provvedimenti attuativi adottati dall'Amministrazione.
3. La frequenza di raccolta e le relative modalità devono garantire la salvaguardia igienico-ambientale ed il decoro pubblico.
4. I rifiuti urbani o assimilati agli urbani costituiti da imballaggi di carta e cartone, sono oggetto dell'ordinario servizio di raccolta.
5. L'articolazione organizzativa sarà disposta nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) la carta ed i cartoni saranno conferiti dall'utente a bordo strada solamente in occasione dello svuotamento e negli appositi contenitori dotati di apparecchiatura elettronica identificativa dell'utenza;
 - b) nei giorni previsti per la vuotatura e dovrà ritirarli vuoti dopo il passaggio del servizio;
 - c) il cartone dovrà essere piegato e pressato in modo da ridurre l'ingombro;
 - d) l'utente dovrà inoltre curare la periodica pulizia dei contenitori;
 - e) le zone oggetto del servizio, la metodologia di raccolta, i giorni e gli orari di prelievo saranno fissati dall'Amministrazione e comunicati all'utenza attraverso apposite campagne informative.
6. Potranno essere attivate dall'Amministrazione differenti modalità di raccolta, come quella domiciliare presso utenze particolari.
7. La carta e il cartone potranno in ogni caso essere conferiti dalle utenze presso l'isola ecologica itinerante o presso il centro comunale di raccolta previa esibizione della tessera fornita in dotazione.
8. Le utenze non domestiche potranno conferire utilizzando i contenitori di varie volumetrie (dai 120 lt ai 360 lt) assegnati in dotazione, quantitativi eccedenti le volumetrie dei contenitori assegnati dovranno essere conferiti presso l'isola ecologica itinerante o presso il centro comunale di raccolta previa esibizione della tessera fornita in dotazione.
9. Ogni altro deposito di rifiuti riciclabili di carta e cartone su area pubblica sarà considerato abbandono di rifiuti e sanzionato di conseguenza.

Art. 18. - Conferimento della frazione secca riciclabile imballaggi di vetro e lattine

1. La raccolta della frazione secca riciclabile di vetro e lattine, porta a porta, presso le utenze dovrà avvenire secondo le indicazioni e prescrizioni previste dall'Amministrazione, rese note all'utenza coinvolta tramite campagne informative.



2. L'utenza deve rispettare il conferimento idoneo alla modalità di raccolta attivata, attraverso contenitori dotati di apparecchiatura elettronica identificativa dell'utenza che saranno posizionati su bordo strada, solamente in occasione dello svuotamento, è inoltre tenuta a conferire la frazione secca riciclabile vetro e lattine in modo da garantire la massima purezza del materiale, secondo le indicazioni fornite mediante istruzioni sui medesimi, negli opuscoli informativi e nei provvedimenti attuativi adottati dall'Amministrazione.
3. La frequenza di raccolta e le relative modalità devono garantire la salvaguardia igienico-ambientale ed il decoro pubblico.
4. I rifiuti urbani o assimilati agli urbani costituiti da imballaggi di vetro e lattine, sono oggetto dell'ordinario servizio di raccolta.
5. L'articolazione organizzativa sarà disposta nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) i rifiuti da imballaggio di vetro e lattine saranno conferiti con apposito contenitore sul bordo strada dall'utente nei giorni previsti per la vuotatura e dovrà ritirarli vuoti dopo il passaggio del servizio;
 - b) l'utente dovrà inoltre curare la periodica pulizia dei contenitori;
 - c) le zone oggetto del servizio, la metodologia di raccolta, i giorni e gli orari di prelievo saranno fissati dall'Amministrazione e comunicati all'utenza attraverso apposite campagne informative.
6. Potranno essere attivate dall'Amministrazione differenti modalità di raccolta.
7. I rifiuti da imballaggio di vetro e lattine potranno inoltre essere conferiti dall'utenza presso l'isola ecologica itinerante o presso il centro comunale di raccolta previa esibizione della tessera fornita in dotazione.
8. Le utenze non domestiche potranno conferire utilizzando i contenitori di varie volumetrie (dai 120 lt ai 360 lt) assegnati in dotazione, quantitativi eccedenti le volumetrie dei contenitori assegnati dovranno essere conferiti presso l'isola ecologica itinerante o presso il centro comunale di raccolta previa esibizione della tessera fornita in dotazione.
9. Ogni altro deposito di rifiuti riciclabili di vetro e alluminio su area pubblica sarà considerato abbandono e sanzionato di conseguenza.

Art. 19. - Conferimento della frazione secca riciclabile imballaggi in plastica

1. La raccolta della frazione secca riciclabile imballaggi in plastica, porta a porta, presso le utenze dovrà avvenire secondo le indicazioni e prescrizioni previste dall'Amministrazione, rese note all'utenza coinvolta tramite campagne informative.
2. L'utenza deve rispettare il conferimento idoneo alla modalità di raccolta attivata, attraverso contenitori dotati di apparecchiatura elettronica identificativa dell'utenza che saranno posizionati su bordo strada, solamente in occasione dello svuotamento, è inoltre tenuta a conferire la frazione secca riciclabile imballaggi in plastica in modo da garantire la massima purezza del materiale, secondo le indicazioni fornite mediante istruzioni sui medesimi, negli opuscoli informativi e nei provvedimenti attuativi adottati dall'Amministrazione.



3. La frequenza di raccolta e le relative modalità devono garantire la salvaguardia igienico-ambientale ed il decoro pubblico.
4. I rifiuti urbani o assimilati agli urbani costituiti da imballaggi di plastica, sono oggetto dell'ordinario servizio di raccolta.
5. L'articolazione organizzativa sarà disposta nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) i rifiuti da imballaggi di plastica saranno conferiti con apposito contenitore sul bordo strada dall'utente nei giorni previsti per la vuotatura e dovrà ritirarli vuoti dopo il passaggio del servizio;
 - b) gli imballaggi in plastica dovranno essere pressati in modo da ridurre l'ingombro;
 - c) l'utente dovrà inoltre curare la periodica pulizia dei contenitori;
 - d) le zone oggetto del servizio, la metodologia di raccolta, i giorni e gli orari di prelievo saranno fissati dall'Amministrazione e comunicati all'utenza attraverso apposite campagne informative.
6. Potranno essere attivate dall'Amministrazione differenti modalità di raccolta.
7. I rifiuti da imballaggio di plastica potranno inoltre essere conferiti dall'utenza presso l'isola ecologica itinerante o presso il centro comunale di raccolta previa esibizione della tessera fornita in dotazione.
8. Le utenze non domestiche potranno conferire gli imballaggi in plastica utilizzando i contenitori di varie volumetrie (dai 120 lt ai 360 lt) assegnati in dotazione, quantitativi eccedenti le volumetrie dei contenitori assegnati dovranno essere conferiti presso l'isola ecologica itinerante o presso il centro comunale di raccolta previa esibizione della tessera fornita in dotazione.
9. Ogni altro deposito di rifiuti riciclabili di vetro e alluminio su area pubblica sarà considerato abbandono e sanzionato di conseguenza.

Art. 20. - Conferimento della frazione tessili sanitari

1. I rifiuti urbani o assimilati agli urbani costituiti da tessili sanitari non sono oggetto dell'ordinario servizio di raccolta.
2. La frazione di rifiuto costituita da materiale tessile sanitario, dovrà essere conferite dall'utenza presso il centro comunale di raccolta previa esibizione della tessera fornita in dotazione.
3. Le modalità di raccolta attivate devono garantire la salvaguardia igienico-ambientale ed il decoro pubblico.
4. Ogni altro deposito di rifiuti tessili sanitari su area pubblica sarà considerato abbandono e sanzionato di conseguenza.

Art. 21. - Conferimento della frazione biodegradabile verde

1. I rifiuti urbani o assimilati agli urbani costituiti da frazione biodegradabile verde da giardino, costituita da erba, ramaglie e fogliame non sono oggetto dell'ordinario servizio di raccolta.
2. La frazione biodegradabile di rifiuto costituita da materiale verde da giardino, dovrà essere conferita dall'utenza presso il centro comunale di raccolta previa esibizione della tessera fornita in dotazione.



3. Le modalità di raccolta attivate devono garantire la salvaguardia igienico-ambientale ed il decoro pubblico.
4. L'utenza deve rispettare il conferimento idoneo alla modalità di raccolta attivata, è inoltre tenuta a conferire la frazione biodegradabile verde in modo da garantire la massima purezza del materiale, in particolare dovranno essere privi di qualunque altro rifiuto (plastica, carta, metalli, tessuti, inerti, etc.) e non dovrà esservi presenza di tronchi interi o aventi diametro superiore a 5/6 cm, inoltre le ramaglie dovranno essere spezzate per ridurre il volume.
5. L'articolazione organizzativa sarà disposta nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) il servizio viene costituito per le utenze che hanno difficoltà di auto compostaggio sui propri giardini;
 - b) il materiale biodegradabile verde sarà conferito di norma dall'utenza al centro comunale di raccolta, previa esibizione della tessera fornita in dotazione, con apposito sacco delle dimensioni massime di lt 110 di norma nella misura massima di 3 per utenza, nel caso in cui il conferimento sia di quantità più consistenti, l'utente dovrà contattare il Comune o il Gestore al fine di programmare il ricevimento che potrà essere graduato nel tempo.
6. Ogni altro deposito di rifiuti costituiti dalla frazione biodegradabile verde su area pubblica sarà considerato abbandono e sanzionato di conseguenza.

Art. 22. - Conferimento dei rifiuti ingombranti di provenienza domestica

1. I rifiuti ingombranti domestici, entro il limite di n. 3 pezzi e massimo 2 m³ quali arredi obsoleti, materassi, poltrone, R.A.E.E. di cui al D.Lgs. 151/05, etc, potranno essere conferiti all'apposito servizio di ritiro domiciliare su prenotazione attraverso il numero telefonico istituito dal gestore.
2. I ritiri domiciliari saranno garantiti nel limite di cui al comma precedente ed esclusivamente su "area privata sicura", intendendo un'area ad uso esclusivo del cittadino situata al piano terra, accessibile ai mezzi del gestore e per i quali il cittadino dichiara che sono assenti rischi per i lavoratori.
3. A titolo esemplificativo si riportano alcune tipologie di area privata sicura:
 - a) interno appartamento situato al piano terra in prossimità del portone di ingresso;
 - b) atrio interno situato in prossimità del portone di accesso;
 - c) cortile interno in prossimità dell'apertura presso la strada pubblica;
 - d) altra area privata al piano terra ad uso esclusivo nelle immediate vicinanze della strada comunale.
4. E' pertanto vietato collocare i rifiuti ingombranti in qualsiasi area pubblica.
5. L'utente potrà comunque conferire i rifiuti ingombranti, nei giorni e negli orari che saranno disciplinati dall'Amministrazione, presso il centro comunale di raccolta previa esibizione della tessera fornita in dotazione.
6. Ogni altro deposito di rifiuti ingombranti su area pubblica sarà considerato abbandono e sanzionato di conseguenza.



Art. 23. - Conferimento dei rifiuti speciali da lavori edili

1. I rifiuti provenienti da lavori edili devono essere conferiti, a cura di chi esegue i lavori, direttamente a impianti di smaltimento o recupero autorizzati nel rispetto delle condizioni fissate dalla vigente normativa, utilizzando idonei mezzi di trasporto che evitino la caduta o la dispersione.
2. Le imprese operanti nel settore edile devono smaltire i materiali edili in appositi impianti di smaltimento/recupero.
3. I cittadini (utenza domestica) che provvedono autonomamente a piccoli interventi di manutenzione ordinaria nelle proprie abitazioni, sono tenuti a conferirli presso l'isola ecologica a modiche quantità quantitativo max ammissibile pari a 0,50 mc. al giorno per utenza.
4. Ogni altro deposito di rifiuti speciali edili su area pubblica sarà considerato abbandono e sanzionato di conseguenza.

Art. 24. - Conferimento dei rifiuti urbani cimiteriali ordinari

1. I rifiuti cimiteriali, costituenti rifiuti urbani, sono:
 - a) ceri, carte, cartoni, plastiche, fiori, i rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde e dalle operazioni di spazzamento;
 - b) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
 - c) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione o inumazione;
 - d) rifiuti da esumazione ed estumulazione costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione;
2. I rifiuti di cui al comma precedente, sono raccolti, trasportati e conferiti utilizzando tecniche che privilegino la raccolta differenziata in conformità alle norme che regolano la gestione di tale tipologia di rifiuto.

Art. 25. - Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi

1. I rifiuti urbani pericolosi sono oggetto di distinta gestione, ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152/06, pertanto gli utenti del servizio sono pertanto tenuti al rispetto di tale distinta gestione, operando il conferimento separato dalle altre frazioni.
2. Il relativo servizio di raccolta differenziata, al quale possono accedere solo le utenze domestiche, è da intendersi quale articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici.
3. Il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi, quali pile esauste, farmaci scaduti, flaconi etichettati T/F, lampade fluorescenti, ecc., deve essere effettuato secondo le specifiche modalità che sono stabilite per ciascuno di essi.
4. E' vietato, alle utenze non domestiche, conferire i rifiuti pericolosi nelle modalità esposte nei commi precedenti, tali rifiuti devono essere smaltiti a cura e spese del produttore tramite ditte autorizzate.



5. Ai sensi dell'art. 188 del Decreto Legislativo n. 152/2006, allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche pericolosi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi tramite conferimento a terzi autorizzati, ai sensi delle disposizioni vigenti.
6. La raccolta deve essere effettuata con frequenze e modalità idonee a garantire la tutela igienico-sanitaria.
7. Saranno attivati servizi di raccolta con contenitori dedicati, ubicati presso utenze specifiche, dove deve essere rigorosamente evitato che i contenitori siano riempiti oltre la propria ordinaria capacità, ponendo a carico delle utenze specifiche l'obbligo di segnalare, con congruo anticipo, all'Amministrazione comunale o al soggetto Gestore, la necessità di svuotamenti integrativi.
8. E' possibile il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi per i quali il Centro Comunale di Raccolta è autorizzata allo stoccaggio, nei giorni ed orari che saranno disciplinati dall'Amministrazione, mediante immissione diretta negli appositi cassoni posti in opera.

Art. 26. - Conferimento dei rifiuti di veicoli a motore, rimorchi e simili

1. E' vietato abbandonare sul suolo pubblico, privato adibito ad uso pubblico o su aree private le carcasse di autoveicoli e motoveicoli e i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili; essi devono essere conferiti secondo le modalità e in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 231 del D.Lgs n.152/2006.
2. I veicoli abbandonati, con targa e senza targa, dopo gli accertamenti del caso, saranno rimossi con le modalità di cui alle vigenti disposizioni.
3. I cittadini (utenze domestiche) che provvedono autonomamente al cambio delle parti di un veicolo, sono tenuti a conferirli secondo le modalità di cui ai precedenti commi.
4. Ogni altro deposito di rifiuti di veicoli a motore, rimorchi e simili su area pubblica o privata sarà considerato abbandono e sanzionato di conseguenza.

Art. 27. - Rifiuti contenenti amianto

1. La rimozione e lo smaltimento dei rifiuti (coperture, tettoie, lastre di eternit) contenenti cemento amianto deve avvenire nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
2. E' vietato lo smaltimento, l'abbandono o lo sminuzzamento di materiale contenente amianto su qualsiasi area, pubblica e privata.
3. E' vietato interrare, depositare, immettere in fognatura, canali irrigui superficiali o sotterranei, in prossimità o a contatto di falde acquifere di materiale contenente amianto su qualsiasi area pubblica e privata.
4. Ogni altro deposito di rifiuti contenenti amianto, su area pubblica sarà considerato abbandono e sanzionato di conseguenza.

Art. 28.- Disposizioni per il compostaggio domestico

1. L'Amministrazione favorisce e promuove la pratica volontaria del compostaggio domestico per le utenze singole, che dispongono di un'area idonea per il suo espletamento.



2. L'Amministrazione con propri provvedimenti definisce le condizioni, modalità ed obblighi per l'utente.
3. L'utente che attiva il recupero a mezzo del compostaggio domestico, smaltirà esclusivamente la frazione umida prodotta nell'unità domestica di appartenenza e dovrà inviare, al Responsabile del Settore II, una apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante l'attivazione del compostaggio domestico.
4. E' comunque fatto assoluto divieto miscelare con la frazione umida destinata al compostaggio, rifiuti urbani pericolosi, rifiuti speciali, plastica, vetro, e ogni altro genere di rifiuto non biodegradabile.

Art. 29. - Divieto di accesso nelle proprietà private

1. E' fatto divieto al personale addetto al servizio di accedere per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private.
2. In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli interessati potranno ottenere l'autorizzazione per il deposito dei rifiuti destinati al ritiro all'interno della proprietà privata.
3. L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere richiesta dagli interessati con apposita domanda e potrà essere rilasciata solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento.
4. Il Comune, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza della detta autorizzazione fatto salvo, beninteso, l'esercizio della podestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

Art. 30. - Trasporto dei rifiuti

1. Il trasporto dei rifiuti è effettuato da ditte specializzate iscritte all'albo dei Gestori dei rifiuti con automezzi appositamente autorizzati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui alle vigenti norme nonché il minor impatto ambientale quanto ad emissioni sia di gas che sonore.
2. I veicoli utilizzati dalle ditte di cui al precedente comma 1 per la raccolta ed il trasporto ottemperano alle norme della circolazione vigente nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

Art. 31. - Informazione dell'utenza

1. L'Amministrazione direttamente e/o tramite il soggetto gestore e/o altra ditta incaricata provvede alla divulgazione delle informazioni relative alla definizione delle modalità di erogazione dei servizi in attuazione del presente Regolamento e sui comportamenti da tenersi da parte dei cittadini, nonché di ogni altra informazione atta a garantire la piena conoscenza di tutti i provvedimenti che regolano la materia.
2. L'Amministrazione rende noto nel dettaglio i servizi di igiene urbana e di gestione dei rifiuti assicurando la più ampia diffusione delle informazioni presso l'utenza, in particolare:
 - a) modalità della raccolta differenziata attivata per ogni flusso merceologico, indicando giorni ed orari del conferimento;
 - b) modalità e frequenza dello spazzamento;



- c) modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti;
- d) servizio telefonico di assistenza agli utenti;
- e) modalità e tariffe dei servizi a pagamento;

3. L'Amministrazione rende noti i dati relativi alla quantità e al destino dei rifiuti raccolti per ciascuna frazione merceologica e ai risultati conseguiti nella raccolta differenziata.

Art. 32 - Contenitori getta carta

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il Comune provvede ad installare appositi contenitori per rifiuti di piccole dimensioni, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia.
2. E' vietato l'uso di tali contenitori per il conferimento di rifiuti interni, ingombranti, pericolosi o soggetti a raccolta differenziata
3. Essi non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. E' vietato eseguirvi scritte, affigervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.



TITOLO III – CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA E ISOLE ECOLOGICHE ITINERANTI

Art. 33 - Centro comunale di raccolta

1. Il Comune è dotato di idoneo ed attrezzato centro comunale di raccolta, regolarmente autorizzato per la raccolta differenziata di rifiuti per le parti destinate al conferimento separato delle frazioni suscettibili al riuso e delle tipologie di rifiuto urbano e assimilato per le quali le vigenti normative ne impongono la raccolta differenziata, come meglio specificato nel provvedimento autorizzativo.
2. Il centro comunale di raccolta è una struttura attrezzata, recintata e custodita giornalmente, presso la quale gli utenti del servizio di raccolta rifiuti presenti sul territorio comunale possono direttamente conferire diverse tipologie di rifiuti in modo differenziato, nei giorni e negli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale.
3. Il centro comunale di raccolta è gestito direttamente dal Comune mediante affidamento al Gestore, questo è tenuto a vigilare sul rispetto delle direttive impartite dal Comune informando gli uffici comunali sulle richieste di conferimenti anomali per qualità e quantità.
4. E' compito del Gestore provvedere alla movimentazione e trasporto nei siti di conferimento o di smaltimento dei rifiuti raccolti presso l'isola ecologica.
5. Il Gestore dovrà comunicare eventuali inefficienze, disfunzioni, migliorie o lavori che si rendessero necessari per una corretta gestione dell'isola ecologica.
6. All'interno dell'area sono dislocati i contenitori nei quali gli utenti possono conferire i rifiuti, autorizzati nell'atto autorizzativo ed al momento attivati per i canali di conferimento e successivo smaltimento, secondo le norme dettate dallo specifico regolamento comunale, integrate da eventuali disposizioni dettate dal soggetto Gestore per il buon funzionamento dell'impianto e sotto la vigilanza del personale incaricato.
7. Quando il contenitore è giunto a riempimento, il materiale dovrà essere trasportato dal soggetto gestore all'idoneo sito di trattamento e smaltimento per ciascuna tipologia di rifiuto.
8. Il Gestore del servizio ha l'obbligo di vigilare perché il conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle disposizioni del regolamento comunale per la gestione del centro comunale di raccolta e non sia comunque causa di pericolo per l'igiene del luogo e per la sicurezza delle persone.
9. L'orario di apertura della piattaforma è stabilito dal Comune in modo da favorire la più ampia affluenza.
10. In circostanze determinate da particolari esigenze il Dirigente del Settore competente in materia può autorizzare l'apertura o la chiusura temporanea del centro in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti, disponendone idonea pubblicità.

ART. 34 – Isole ecologiche itineranti

1. Per isola ecologica mobile si intende una batteria di contenitori delle dimensioni adeguate dove il cittadino si può recare in determinati orari prestabiliti e conferire qualsiasi tipologia di rifiuto solido urbano purché differenziato precedentemente.



2. Tali contenitori sosterranno nelle aree indicate dall'amministrazione per un minimo di tre giorni alla settimana a giorni alterni e per un tempo minimo di due ore.
3. Successivamente con automezzi appositi saranno spostate o in altre posizioni o ricoverate nel centro operativo. Nell'isola ecologica mobile si troveranno:
 - a) 1 contenitore per l'organico
 - b) 1 contenitore per la plastica;
 - c) 1 contenitore per la carta ed il cartone;
 - d) 1 contenitore per il vetro e l'alluminio;
 - e) 1 contenitore per i rifiuti residuali (indifferenziati)
4. Sarà previsto nelle isole ecologiche mobili che gli utenti che conferiscono siano dotati di un badge di riconoscimento.
5. Il Gestore del servizio ha l'obbligo di vigilare perché il conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e non sia comunque causa di pericolo per l'igiene del luogo e per la sicurezza delle persone.



TITOLO IV – SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE DEL SUOLO

Art. 35 - Criteri organizzativi per i servizi di pulizia

1. I servizi di pulizia, così come definiti dal presente Regolamento, sono assicurati con diversi livelli di servizio e diverse modalità, ed in particolare riguarderanno:

- a) strade e piazze classificate come comunali;
- b) tratti urbani di strade provinciali;
- c) strade private soggette ad uso pubblico, purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi;
- d) aree pedonali, a verde pubblico e/o attrezzato, disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i siti archeologici e gli spazi verdi di arredo stradale.
- e) aree pubbliche scoperte e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.

2. L'Amministrazione garantisce principalmente i seguenti servizi:

- a) spazzamento di strade, piazze ed aree pubbliche;
- b) lavaggio di strade, piazze ed aree pubbliche;
- c) diserbo stradale;
- d) rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno;
- e) rimozione e smaltimento dei rifiuti animali e delle spoglie animali sulla pubblica via.

3. Nel rispetto della normativa vigente, dei principi generali di gestione stabiliti dall'Amministrazione Comunale con il presente Regolamento e delle prescrizioni contenute nel Contratto di Servizio con il Gestore, nonché con riguardo alla tutela dei beni del territorio, sono definite le frequenze, gli orari e le modalità di erogazione dei servizi, individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili ed economiche in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività presenti.

4. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di apportare variazioni e modifiche circa le frequenze, gli orari e le modalità di erogazione dei servizi in base ad esigenze particolari e verifica dell'efficienza degli stessi.

5. Sono fatti salvi gli obblighi di manutenzione delle aree a carico degli utenti derivanti da provvedimenti specifici e/o convenzioni, previsti dagli strumenti urbanistici esecutivi vigenti.

6. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento il Gestore del servizio provvede ad adottare le misure utili ad evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.



Art. 36 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, esse devono inoltre essere conservate libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.
2. L'amministratore condominiale, ove presente, applica esternamente agli ingressi pedonali degli edifici amministrati, una targa indicante la denominazione del condominio e il nominativo dell'amministratore con relativo recapito telefonico; tali indicazioni devono essere costantemente aggiornate a cura dello stesso amministratore.
3. I proprietari di aree private non recintate confinanti con pubbliche vie hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia e diserbo delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati anche da ignoti.
4. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia di cui ai precedenti commi, è fatto divieto ai soggetti di cui ai precedenti commi, di trasferire i rifiuti sulla pubblica via salvo disposizioni diverse finalizzate alla raccolta domiciliare porta a porta dei rifiuti.
5. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità dell'area, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso è obbligato alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente depositati.

Art. 37 - Pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei rifiuti

1. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità.
2. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità dell'area, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso, è obbligato alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente depositati.

Art. 38 - Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nel mercato settimanale al dettaglio, devono essere mantenute dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi sacchi e conferirli al gestore del servizio, con l'obbligo di osservare le norme previste per la raccolta differenziata.
2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita al momento dello sgombero.
3. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti, devono concordare con il gestore le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.
4. L'intervento di cui al precedente comma deve avvenire immediatamente dopo la chiusura dell'attività.



Art. 39 - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici e commerciali

1. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a tre metri.
2. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
3. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie con l'utilizzo in via esclusiva di parti di marciapiedi sia rialzati che a raso, di strade o piazze, con occupazione di suolo appositamente autorizzata previa stipula di convenzione con l'Amministrazione, di provvedere alla costante pulizia degli spazi di competenza, fatta salva la possibilità del comune di intervenire in via sostitutiva, con potere di rivalsa, per il ripristino della pulizia. Per attività di qualsiasi specie si intende un uso dell'immobile diverso da quello abitativo.
4. I rifiuti accumulati durante la pulizia di cui ai commi 1,2,3 sono conferiti in modo differenziato a cura del produttore negli appositi contenitori e con le modalità previste.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle aree demaniali marittime in concessione.

Art. 40 - Esercizi stagionali all'aperto

1. Gli esercizi stagionali all'aperto devono far pervenire all'Amministrazione Comunale con preavviso di 30 giorni, la data di inizio dell'attività, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero l'attivazione di apposito servizio di ritiro dedicato.
2. È obbligo dei titolari degli esercizi di cui sopra provvedere all'immissione dei rifiuti stessi nei contenitori messi a disposizione dall'Amministrazione e provvedere alla pulizia del suolo occupato.
3. Per esigenze particolari (frequenze di raccolta diverse, tipologie di contenitori differenti, compattanti e non, etc..) gli esercizi stagionali possono stipulare con l'Amministrazione particolari convenzioni contenenti specifici accordi, anche economici, per il conferimento e ritiro delle diverse tipologie di rifiuti.

Art. 41 - Manufatti posti sul suolo pubblico

1. Chiunque pone, previa autorizzazione dell'Amministrazione, sul suolo pubblico manufatti, sia a scopo ornamentale, quali fioriere, vasi, etc., sia per altre finalità, è responsabile della loro manutenzione e pulizia, salvo diversi specifici accordi con l'Amministrazione.
2. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati.
3. In caso di accertata inerzia, l'Amministrazione provvederà alla loro rimozione, fatta salva la rivalsa nei confronti di chi ha posto il manufatto.
4. Nel caso in cui i manufatti vengano posti in coincidenza di attività stagionali, conclusa la stagione, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di coloro che li hanno posizionati.



Art. 42 - Abbandono dei rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati.

1. Fatta salva l'applicabilità delle normative vigenti, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati.
2. L'Amministrazione, e/o il Gestore del servizio e/o ditte specializzate all'uopo incaricate, interviene ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D.Lgs. 152/06 per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale, fatti salvi gli ulteriori obblighi di diversa natura stabiliti dal presente Regolamento e/o da disposizioni di legge.
3. Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area.
4. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tali violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
5. Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste.
6. Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, l'Amministrazione, e/o il Gestore del servizio e/o ditte specializzate all'uopo incaricate, effettuano l'intervento di emergenza, con potere di rivalsa di cui al comma 5.

Art. 43 - Obblighi e divieti per la pulizia e l'igiene del suolo

1. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi e siepi posti a dimora a confine con la proprietà pubblica di provvedere alla puntuale pulizia di quanto dovesse eventualmente costituire pericolo e/o cadere sul suolo pubblico dalle alberature.
2. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia è fatto divieto ai soggetti di cui al precedente comma di trasferire i rifiuti sulla pubblica via salvo disposizioni diverse finalizzate alla raccolta di tali rifiuti.
3. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici e di non rendere disagiata o impossibile l'intervento di pulizia, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta, indicati con segnaletica fissa e/o mobile, a tale scopo istituiti.
4. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a tre metri.
5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie con l'utilizzo in via esclusiva di parti di marciapiedi sia rialzati che a raso di strade o piazze, con occupazione del suolo appositamente



autorizzata previa stipula di convenzione con l'Amministrazione, di provvedere alla costante pulizia degli spazi di competenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire in via sostitutiva, con potere di rivalsa, per il ripristino della pulizia. Per attività di qualsiasi specie si intende un uso dell'immobile diverso da quello abitativo.

6. I rifiuti accumulati durante la pulizia di cui ai commi precedenti sono conferiti in modo differenziato a cura del produttore negli appositi contenitori e con le modalità previste.

Art. 44 - Divieto di imbrattare e deturpare segnaletica e manufatti pubblici e privati

1. E' vietato imbrattare i muri, e gli edifici pubblici e privati con scritte e disegni di qualsiasi genere, sempre ch  non siano stati autorizzati preventivamente dall'amministrazione comunale.
2. E' vietato affiggere manifesti o adesivi in luoghi e/o strutture non autorizzati;   altres  vietato deturpare la segnaletica ed i manufatti permanenti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonch  fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.
3. Le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e 2 saranno, in caso di imbrattamento, a carico dell'autore della violazione, in caso di affissione di manifesti o adesivi, a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio.

Art. 45 - Accensione di fuochi

1. E' vietato bruciare o incenerire rifiuti all'aperto di qualsiasi natura o provenienza, fatta eccezione per le erbaccie e per gli sfalci di potatura, nei periodi consentiti dalle norme, dai regolamenti e/o dalle ordinanze sindacali in materia di prevenzione della propagazione degli incendi.
2. Sono esclusi i fuochi accesi su barbeque, per la cottura dei cibi, alimentati a legna o carbonella fermo restando l'obbligo di non arrecare molestia al vicinato con i fumi.
3. E' vietato bruciare o incenerire rifiuti speciali di qualsiasi natura o provenienza.

Art. 46 - Pulizia delle aree occupate da circhi e spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da circhi e spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalit  previste dal presente Regolamento.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalit  di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti con riferimento ai rifiuti propriamente detti ai sensi delle vigenti norme in materia e alle materie fecali e ai liquami di animali; tali modalit  devono essere stabilite sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli.
3. In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata di tutte le tipologie per i quali sono attivi i relativi servizi di raccolta, derivanti sia dal consumo degli spettatori che degli operatori.
4. Qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno potr  richiedere in occasione del rilascio del provvedimento autorizzativo apposita cauzione a garanzia degli interventi di pulizia.



5. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario dei servizi di igiene urbana normalmente prestati sarà a carico dei gestori dell'attività di che trattasi.

Art. 47 - Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

1. Fatto salvo ogni altro obbligo derivante da leggi e regolamenti vigenti, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Comune, con congruo preavviso, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.

2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.

3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico, in tali occasioni, sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui il promotore sia la Civica Amministrazione Comunale.

Art. 48 - Attività di volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, è vietato:

a) distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico se non nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle cassette postali o nelle mani del destinatario del messaggio, salva diversa previsione di legge.

b) collocare su area pubblica strutture fisse o mobili per la distribuzione gratuita di pubblicazioni commerciali od informative di ogni genere.

c) gettare volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico a mano o tramite veicoli.

d) distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto le porte di accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o lunotto dei veicoli in sosta sul suolo pubblico

2. Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo saranno a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio.

3. Quando l'attività di volantinaggio, qualora preventivamente autorizzata, si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, a propria cura e spese, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a cinquanta (50) litri per il deposito dei rifiuti minuti.

Art. 49 - Attività di carico e scarico di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.

3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata dall'Amministrazione Comunale tramite il gestore, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.



Art. 50 - Carogne di animali

1. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dal servizio veterinario della A.S.P. competente.

Art. 51 - Escrementi di animali

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico.

2. Essi devono dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, ed hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia dell'area eventualmente sporcata.

3. E' obbligo per i conduttori dotarsi, all'uscita dalla propria dimora, dell'attrezzatura di cui al comma 2 e mostrarla a richiesta del pubblico ufficiale.

Art. 52 - Cave, cantieri su aree pubbliche e private e attività agricole

1. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio e gli agricoltori, devono provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con i cantieri o con i fondi agricoli, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.). Dovrà inoltre essere evitata la produzione di polvere mediante periodico innaffiamento dei cantieri.

2. Alla fine dei lavori e durante gli stessi, è fatto divieto di procedere al lavaggio di attrezzi, mezzi e del suolo stesso, versando detergenti, acqua e sporcizia sul suolo e nelle condutture pubbliche.

3. Le imprese che effettuano attività e istituiscono cantieri relativi alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e opere in genere, con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività, sono obbligate a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo, sino ad una distanza non inferiore a tre metri, contenendo inoltre lo spargimento di polveri (anche previo innaffiamento stradale, se necessario) e rifiuti sulla viabilità circostante l'area interessata, rimuovendoli se necessario.

4. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

Art. 53 – Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando, a propria cura e spese, anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuata la raccolta dei rifiuti urbani da parte del Gestore del servizio nella rispettiva via o piazza.

2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di gelati, pizze al taglio, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili, risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi,



contenitori per le bibite, residui alimentari) essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori

3. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.

4. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area di cui sopra, in dotazione o comunque antistante, dovrà risultare perfettamente pulita.



TITOLO V – GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Art. 54 - Oneri dei produttori e dei detentori

1. Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. n.152/2006 allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani sono tenuti a provvedere, a propria cura e spese, i produttori o detentori degli stessi in uno dei modi specificatamente indicati nel medesimo articolo.
2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
 - a) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - b) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

Art. 55 - Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali

1. I rifiuti speciali sono caratterizzati e classificati, ai fini dello smaltimento, a cura e spese del produttore e/o detentore, anche mediante relazioni descrittive ed analisi chimico-fisiche, tossicologiche e merceologiche.

Art. 56 - Responsabilità del detentore

1. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:
 - a) in caso di conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
 - b) in caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art. 193 del D.lgs 152/06, controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario.

Art. 57 - Terre e rocce da scavo

1. Le terre e rocce da scavo sono escluse dall'applicazione della parte IV del D.Lgs. n.152/06 nel caso in cui vengano riutilizzati ai sensi dell'art.186 del D.Lgs stesso.



TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 58 - Altri servizi di pulizia

1. Il Comune effettua la pulizia periodica di eventuali monumenti pubblici e il diserbamento periodico dei cigli strade, mediante estirpazione e/o spargimento di eventuali diserbanti chimici la cui azione non provochi effetti collaterali nocivi alle persone, al terreno ed all'ambiente circostante.

Art. 59 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito, in via generale, agli ufficiali e agli agenti della Polizia Municipale, nonché, in via speciale ad altri funzionari comunali appositamente delegati dal Sindaco.

2. I soggetti indicati al precedente comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni del Regolamento possono altresì procedere gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia.

4. Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi svolti dalle A.S.P., ai sensi della legislazione regionale in materia.

5. L'amministrazione comunale, e gli accertatori di cui ai commi precedenti, attivano la vigilanza per il rispetto delle presenti norme applicando le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e dalle leggi vigenti, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria qualora dall'accertamento delle violazioni si ipotizzi un reato.

Art. 60 - Prevenzione e cooperazione

1. L'Amministrazione e il soggetto gestore, anche attraverso accordi con le Associazioni ambientaliste, di volontariato e/o rappresentanti di categoria, promuovono progetti e campagne informative ed educazione ambientale, anche presso le scuole, finalizzati a sensibilizzare l'utenza e favorire il miglioramento dei servizi e il decoro dell'isola.

2. L'Amministrazione promuove e incentiva l'utilizzo di prodotti ad alta compatibilità ambientale che riducono l'utilizzo delle risorse naturali e la produzione di rifiuti nella fase di post consumo.

Art. 61 - Regime Sanzionatorio

1. Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento, ove non comportino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente o amministrativamente ai sensi delle vigenti leggi statali o regionali e successive modifiche, sono punite come previsto nell'allegato A del presente regolamento ai sensi della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche.



2. Nel caso di azioni o omissioni che violino diverse disposizioni che prevedono ciascuna una specifica sanzione, è applicata la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata del doppio.
3. Alle sanzioni pecuniarie consegue la sanzione accessoria del ripristino dei luoghi originari.

Art. 62 - Abrogazione delle norme regolamentari precedenti

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento s'intendono abrogate le precedenti norme regolamentari che risultano sostituite dalle norme del presente regolamento o con esse incompatibili.
2. Per quanto riguarda tutto ciò non espressamente indicato si fa riferimento al Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e le normative citate in Regolamento.

PRINCIPALI SANZIONI PREVISTE PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL
REGOLAMENTO

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	VIOLAZIONE ARTICOLO	OBBLIGO	SANZIONE
Conferimento di rifiuti non prodotti sul territorio comunale.	1 c. 1	E' fatto obbligo il conferimento di rifiuti prodotti sul territorio comunale	da €. 25,00 a €. 500,00
Rischio di inquinamento a seguito di abbandono o rogo di rifiuti	1 c. 3 47	Recuperare o smaltire i rifiuti secondo le disposizioni dell'Amministrazione.	da €. 25,00 a €. 500,00
Conferimento di rifiuti in quantità superiore ai valori indicati dai coefficienti di produttività.	10 c. 2	Obbligo per gli operatori economici di gestire l'intera quantità prodotta, a propria cura e spese	da €. 25,00 a €. 500,00
Conferimento di rifiuti speciali non pericolosi esclusi dall'assimilazione in quanto presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il servizio (ad esempio materiali liquidi, materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato, prodotti fortemente maleodoranti, prodotti eccessivamente polverulenti).	10 c. 5	A carico dei titolari la responsabilità della gestione	da €. 100 a €. 500,00
Esposizione alla raccolta differenziata di rifiuti difformi da quelli prescritti o con modalità differenti, compreso il rifiuto differenziato che contenga materiali per cui è prevista una specifica raccolta differenziata;	14 c. 23- lettere a,b,c,d	È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione riguardo alle modalità, all'orario e al luogo di esposizione e conferimento delle specifiche tipologie di materiali; E' fatto obbligo di ridurre convenientemente, ove possibile, il volume dei rifiuti	da €. 50,00 a €. 500,00
Esposizione alla raccolta differenziata nei giorni e negli orari in cui non ha luogo	14 c. 2	È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione	da €. 25,00 a €. 500,00
Esposizione di contenitori e/o sacchi in modo da intralciare il transito pedonale o veicolare	14 c. 14	È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione	da €. 50,00 a €. 300,00
Mancata riduzione rifiuti voluminosi	14 c. 22	È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione	da €. 25,00 a €. 150,00
DESCRIZIONE VIOLAZIONE	VIOLAZIONE ARTICOLO	OBBLIGO	SANZIONE



Presenza di contenitori consegnati all'utenza fuori dalle aree private o di pertinenza	14 c. 9	È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione	da € . 50,00 a € . 300,00
Abbandono di rifiuti ingombranti, della frazione urbana residuale e differenziati su area pubblica	22 c. 1, 15 c.4, 16 c. 5, 17 c. 5, 18 c. 5, 19 c. 5, 20 c. 5, 21 c. 5, 22 c. 2 e 4, 23 c.4,	È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione	da € . 25,00 a € . 500,00
Deposito o abbandono di rifiuti di qualsiasi tipo in qualsiasi area pubblica	14 c. 23 lettera f	Rimozione a carico dell'utente.	da € . 100,00 a € . 450,00
deposito e/o dispersione durante il trasporto di rifiuti provenienti da lavori edili	23 c. 1	Rimozione a carico dell'utente e conferimento in discarica autorizzata	da € . 150,00 a € . 500,00
Abbandono sul suolo pubblico o su aree private di autoveicoli e rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, autocarri, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili	26 c. 1- 4	Rimozione a carico dell'utente e conferimento in discarica autorizzata o isola ecologica	da € . 100,00 a € . 500,00
Smaltimento, abbandono, sminuzzamento, interrimento, deposito, immissione in fognatura, in canali irrigui superficiali o sotterranei, in prossimità o a contatto di falde acquifere, di materiali contenenti amianto	27 c. 2 e 3	Rimozione a carico dell'utente e conferimento in discarica autorizzata	da € . 50,00 a € . 500,00
Smaltimento a mezzo di compostaggio domestico di rifiuti non appartenenti alla frazione organica o frazione organica di altri nuclei familiari.	28 c. 3	È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione	da € . 25,00 a € . 250,00
Immissione in contenitori stradali di rifiuti diversi da quelli per i quali sono adibiti o per i quali è prevista apposita raccolta	32 c. 2	È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione	da € . 25,00 a € . 500,00
Danneggiamento contenitori stradali	32 c. 3	È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione	da € . 25,00 a € . 500,00
Cernita dei rifiuti, smontaggio di beni durevoli presso l'isola ecologica, scarico rifiuti all'esterno dei contenitori	34 c. 2, 3 e 4	È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione	da € . 25,00 a € . 500,00
Mancata pulizia di terreni ed aree	38, 39	È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione	da € . 50,00 a € . 500,00
Imbrattamento di suolo o spazio pubblico da parte di esercente attività, anche se temporanea	40 c. 2	Obbligo di provvedere alla immediata pulizia	da € . 25,00 a € . 250,00



Deposito rifiuti non differenziati prodotti durante l'esercizio della attività di mercato rionale;	40 c. 1 e succ.	È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione.	da €. 25,00 a €. 250,00
Mancata pulizia del suolo occupato da esercente attività di qualsiasi specie e dell'area circostante fino ad una distanza non inferiore a tre metri	41 c. 1,2 e 3 45 c. 4 e 5	È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione.	da €. 25,00 a €. 250,00
Mancata pulizia dell'area occupata da esercenti stagionali all'aperto	42	È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione.	da €. 25,00 a €. 250,00
Mancata pulizia di manufatti a scopo ornamentale o per altre finalità posizionate da utenze private e pubblici esercizi previa autorizzazione	43	Provvedere al decoro degli stessi ed alla manutenzione e pulizia dell'area immediatamente circostante.	da €. 25,00 a €. 250,00
Spargimento o deposizione di materia liquida o solida su spazi o aree pubbliche a qualsiasi scopo destinate, su spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi d'acqua, su sponde o ripe, cortili, vicoli chiusi o altri luoghi seppur recintati	44 c 1	Bonifica del luogo. In caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono risponde in solido il proprietario dell'area o il titolare del diritto reale di godimento dell'area medesima, al quale è imputato il dolo o colpa	da €. 25,00 a €. 500,00
Mancata ottemperanza all'obbligo di pulizia da parte dei proprietari di alberi e siepi posti a confine con suolo pubblico	45 c.1 e 2	È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione.	da €. 25,00 a €. 500,00
Intralcio al servizio di raccolta e spazzamento strade	45 c. 3	È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione.	da €. 25,00 a €. 500,00
Affissione manifesti o adesivi non autorizzati, imbrattamento muri, manufatti permanenti in aree pubbliche o di uso pubblico, strutture e arredi pubblici	46 c. 1 e 2	Rimozione manifesti e/o ripristino manufatto con spese a carico dell'autore. In caso non sia possibile individuare il responsabile della violazione, risponde in solido, per gli aspetti sanzionatori l'intestatario del messaggio contenuto nel manifesto	da €. 100,00 a €. 400,00
Mancata pulizia dell'area occupata dai gestori di spettacoli viaggianti	48 c. 1	È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione.	da €. 150,00 a €. 500,00



Deposito rifiuti prodotti da associazioni sportive, culturali, ricreative, gruppi di cittadini, circoli privati che organizzano feste in piazza, sagre, manifestazioni varie in aree e spazi pubblici.	49 c. 2	Garantire le pulizie delle aree interessate, con continuità, durante e al termine dell'iniziativa, nonché le spese conseguenti al servizio di pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti delle aree che si intendono utilizzare.	da €. 100,00 a €. 400,00
Lancio o deposito o collocazione di volantini presso le strade pubbliche o aperte al pubblico	50 c. 1	Rimozione a carico dell'autore. In caso non sia possibile individuare il responsabile della violazione, risponde in solido, per gli aspetti sanzionatori, il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino	da €. 50,00 a €. 500,00
Mancata collocazione di contenitore a propria cura e spese, all'interno dello spazio occupato, di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti. Per attività di volantinaggio svolta in chioschi, edicole o strutture fisse	50 c. 3	È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione.	da €. 25,00 a €. 250,00
Abbandono di materiali di risulta prodotti da operatori di carico scarico merci e materiali	51 c.1	Obbligo di rimozione completa dei materiali di risulta e pulizia aree interessate.	da €. 25,00 a €. 250,00
Proprietari di cani e/o accompagnatori non muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni solide; mancata raccolta delle medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici ove collocati a cura dell'Amministrazione.	53 c. 2 e 3	È fatto obbligo di rispettare le disposizioni dell'Amministrazione.	da €. 25,00 a €. 500,00
Mancata restituzione delle aree pubbliche occupate da imprese edili perfettamente sgombre da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo fino ad una distanza di metri tre; spargimento di polveri, durante l'occupazione del suolo pubblico.	54 c. 3	Obbligo di rimozione completa dei materiali di risulta e pulizia aree interessate ed annaffiamento stradale per abbattimento polveri.	da €. 150,00 a €. 500,00
Mancata pulizia del suolo occupato da gestori di esercizi pubblici, bar, ristoranti, pizzerie ecc.	55 c. 1 e 2	Obbligo pulizia delle aree interessate fino ad una distanza non inferiore a tre metri.	da €. 25,00 a €. 250,00